

- (8) Occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate, fissando la distanza dal luogo del deposito e le spese da sborsare oltre tale distanza, garantendo in particolare l'accesso alle scorte e l'identificazione delle partite, nonché l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del burro in giacenza. Per garantire l'uniformità dei controlli e della loro frequenza, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori.
- (9) La corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Per migliorare la gestione dei quantitativi ed evitare di destabilizzare il mercato è necessario fissare il prezzo di vendita nell'ambito di una procedura di gara. Occorre a tal fine stabilire le condizioni di vendita, che comprendono il deposito di una cauzione, con particolare riferimento ai termini di pagamento. È opportuno che i concorrenti abbiano la possibilità di distinguere, nell'offerta, tra burro di crema dolce e burro di crema acida; è altresì opportuno che il prezzo di vendita fissato possa variare in funzione dell'ubicazione del burro posto in vendita.
- (10) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro. Per l'efficace controllo di tale regime di aiuto è necessario prevedere un contratto ed un capitolato d'onere, che precisino le condizioni dell'ammasso. Nella stessa ottica, sono necessarie disposizioni dettagliate in merito alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del citato regolamento. Per agevolare il controllo della presenza in deposito del burro oggetto di un contratto di ammasso privato, è opportuno disporre che lo svincolo dall'ammasso si effettui per partite intere, tranne nei casi in cui lo Stato membro autorizzi lo svincolo di una quantità inferiore.
- (11) Per garantire una corretta gestione del regime di ammasso privato è opportuno fissare annualmente l'importo dell'aiuto. In funzione della situazione del mercato si possono modificare le date di entrata in magazzino e le date alle quali gli ammassatori possono svincolare i prodotti dall'ammasso, i periodi di ammasso e gli importi di aiuto.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento reca le modalità d'applicazione delle seguenti misure di intervento nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

a) ammasso pubblico:

i) acquisto di burro all'intervento:

— a prezzo fisso,

— nell'ambito di una procedura di gara;

ii) vendite di burro;

b) aiuto all'ammasso privato di burro.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro.

3. Ai fini del presente regolamento per «organismo competente» si intende l'organismo pagatore, o se del caso, l'organismo delegato da un organismo pagatore a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio⁽¹⁾.

CAPO II

AMMASSO PUBBLICO

SEZIONE 1

Condizioni di acquisto del burro all'intervento

Articolo 2

L'organismo competente acquista esclusivamente burro conforme ai requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e all'articolo 3 del presente regolamento, offerto all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 3

1. L'organismo competente controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi descritti nell'allegato I e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato II. Gli Stati membri possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

2. I livelli di radioattività del burro non superano i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del burro si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e il contenuto delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(1) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.